

**OSSERVAZIONI
AL PROGRAMMA DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE E PROPOSTE DI
CONTRODEDUZIONI**

1. Premessa

Nell'ambito del procedimento di adozione in via preliminare del Programma degli Impianti di Telefonia Mobile (Deliberazione G.C. n. n. 89/2025 del 16/04/2025), è stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione Garante Informazione Partecipazione (<https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/programma-comunale-degli-impianti-radio-base/>), la relativa documentazione tecnica, rappresentata dalla relazione tecnica, dalla mappa delle localizzazioni e dal Regolamento Comunale per l'Installazione di Impianti di Telecomunicazioni, con l'invito a presentare eventuali osservazioni.

Entro la scadenza del 23 maggio 2025 sono pervenute 50 osservazioni, così suddivise:

- 48 da parte di cittadini
- 1 da una società di telefonia mobile
- 1 dal Comitato "Stop 5G"

In fase di redazione del presente elaborato è stata presentata un'ulteriore osservazione da parte dell'U.O.C. Ambiente (n. 51 prot. 55461/2025).

- Sito n. 1 (via del Fornello)



E' stata presentata un'osservazione da parte di un cittadino che propone un sito alternativo a quello di via del Fornello, che si trova a nord-ovest, verso Tinaia, in quanto, a suo parere, garantisce una

maggior distanza dalle case, pur sottolineando che non dispone di una valutazione dell'impatto elettromagnetico sulle abitazioni vicine.

- **Sito n. 4 (via Viaccia)**



Le osservazioni presentate sul sito n. 4, individuato nella rotatoria di via Viaccia sono in totale 40. Si precisa che ulteriori 3 cittadini, pur non specificando il numero del sito, sono residenti nella stessa zona; ciò fa presumere che la loro osservazione fosse riferita al sito 4.

Più della metà di coloro che hanno presentato osservazioni per il sito 4 risiedono nel Comune di Montelupo Fiorentino, in quanto la rotatoria di via Viaccia si trova a circa 100 metri dal confine con Montelupo Fiorentino.

L'U.O.C. Ambiente considerato che:

- in base alla L.R. Toscana n. 49/2011 (modificata dalla L.R. n. 11/2024), art. 9, comma 4, lett. b), l'inserimento di nuovi siti richiede la "consultazione dei Comuni confinanti";
- ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento comunale per l'Installazione di Impianti di Telecomunicazioni: Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermino;
- la consultazione del Comune di Montelupo non è stata effettuata;

sentiti i Servizi Urbanistica e Patrimonio, ha proposto con l'osservazione prot.55461/2025, un sito alternativo, posto a distanza superiore a 300 metri dal confine con il comune di Montelupo: si tratta di un terreno di proprietà comunale indentificato al catasto con Foglio. n. 20; part.lla n. 198 e 199.



- **Sito n. 9 (Magazzini Comunali)**



E' pervenuta un'osservazione da parte di una cittadina che chiede di rivedere la collocazione dell'impianto, tenendo conto del carico preesistente degli impianti (due nella zona), della densità abitativa e della necessità di tutelare la salute dei cittadini, prediligendo soluzioni alternative, come il posizionamento in aree non residenziali, industriali o comunque distanti dalle abitazioni.

- **Sito n. 11 (Campo sportivo Pozzale)**



Le osservazioni sono state presentate da due cittadini che lamentano la vicinanza dell'impianto da installare al Campo Sportivo di Pozzale con le case limitrofe e il mancato rispetto del principio di precauzione, dell'art. 9 della Costituzione e dell'interesse pubblico, subordinato a mere logiche finanziarie. Si chiede che venga individuata un'ubicazione più distante dalle abitazioni.

- **Sito parcheggio Via Buozzi**



Il sito relativo al parcheggio di via Buozzi ipotizzato tra i siti in progettazione, per scelta dell'A.C. non è stato messo a disposizione. La Società Iliad chiede di rivalutare l'inserimento di tale sito per ragioni tecniche di copertura.

Ulteriori osservazioni pervenute non sono inerenti i nuovi siti proposti per l'aggiornamento del Programma comunale ma attengono all'iter amministrativo di approvazione degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione comunale e/o a considerazioni sui campi elettromagnetici prodotti.

Di seguito l'elenco delle osservazioni pervenute per ordine di registrazione al protocollo dell'Ente e le schede di dettaglio per i relativi contenuti e controdeduzioni

2. Elenco osservazioni pervenute

N.	PROT.	DATA	INTESTATARIO	SITO N.	COMUNE RESIDENZA
1	38138/2025	22/05/2025	CALUGI SIMONA	4	MONTELUPO F.
2	38151/2025	22/05/2025	TORNABENE ALBERTO	4	EMPOLI
3	38154/2025	22/05/2025	D'ARPIANO IVAN	4	MONTELUPO F.
4	38305/2025	22/05/2025	CALCAGNO MARIA	11	EMPOLI
5	38324/2025	22/05/2025	PALMIERI VERONICA	4	MONTELUPO F.
6	38338/2025	22/05/2025	PALMIERI TERESA	4	MONTELUPO F.
7	38340/2025	22/05/2025	BRUSCOLI SANDRA	4	MONTELUPO F.
8	39365/2025	26/05/2025	BRUSCOLI LORELLA	4	MONTELUPO F.
9	38371/2025	22/05/2025	BERTI FABIO	4	EMPOLI
10	38441/2025	23/05/2025	MARGHERI SARA	4	EMPOLI
11	38443/2025	23/05/2025	ILIAD	Parcheggio via Buoizzi	EMPOLI
12	38445/2025	23/05/2025	CAGGIANO CRISTIAN	4	EMPOLI
13	38446/2025	23/05/2025	CAGGIANO PIETRO	4	EMPOLI
14	38447/2025	23/05/2025	CAGGIANO ALESSIA	4	EMPOLI
15	38453/2025	23/05/2025	CARLI GRAZIANO	4	EMPOLI
16	38466/2025	23/05/2025	GIACHETTI ALESSANDRO	4	MONTELUPO F.
17	38466/2025	23/05/2025	INNOCENTI DANIELA	4	MONTELUPO F.
18	38515/2025	23/05/2025	CAGGIANO EMANUELE	4	EMPOLI
19	38516/2025	23/05/2025	INFANTE ALESSANDRA	4	EMPOLI
20	38594/2025	23/05/2025	BELLUCCI ROSSANO	11	EMPOLI
21	38649/2025	23/05/2025	INNOCENTI FABIO	4	MONTELUPO F.
22	38652/2025	21/05/2025	MAGNANI MARIA PIA	9	EMPOLI
23	38714/2025	23/05/2025	PAPUCCI ENZO	Sito non rilevato	EMPOLI
24	38715/2025	23/05/2025	FERRONI SERGIO	4	MONTELUPO F.
25	38717/2025	23/05/2025	CASARIN PAOLA	Sito non rilevato	EMPOLI
26	38852/2025	23/05/2025	VIGNI TIZIANA	-	SAN GIMIGNANO
27	39085/2025	23/05/2025	Comitato Stop 5G	-	EMPOLI
28	39204/2025	22/05/2025	EVANGELISTA GIULIA	4	MONTELUPO F.
29	39206/2025	22/05/2025	BELLUCCI PAOLO	4	MONTELUPO F.
30	39334/2025	22/05/2025	LEPORATTI FRANCESCO	4	EMPOLI
31	39365/2025	22/05/2025	BRUSCOLI LORELLA	4	MONTELUPO F.
32	39373/2025	22/05/2025	VERRINI MONICA	4	EMPOLI
33	39375/2025	22/05/2025	PAPUCCI CLAUDIA	Sito non rilevato	EMPOLI
34	39377/2025	22/05/2025	VETTORI PAMELA	4	MONTELUPO F.
35	39380/2025	22/05/2025	PETROLINI URSULA	4	EMPOLI
36	39389/2025	23/05/2025	DE ROSA GRAZIELLA	4	MONTELUPO F.
37	39401/2025	23/05/2025	INNOCENTI CINZIA	4	MONTELUPO F.

38	39407/2025	23/05/2025	PINZAGLIA ROSA	4	MONTELUPO F.
39	39408/2025	23/05/2025	FRANCESCO MUGNAI	1	EMPOLI
40	39417/2025	22/05/2025	CASARIN AVELLINO	4	EMPOLI
41	39417/2025	22/05/2025	GIORDANO ANTONIA	4	EMPOLI
42	39489/2025	23/05/2025	GIUNTI SARA	4	MONTELUPO F.
43	39492/2025	23/05/2025	ORTOLANI SARA	4	MONTELUPO F.
44	40025/2025	23/05/2025	ROSSI IOLE	4	EMPOLI
45	40032/2025	23/05/2022	SALAMONE DANIELE	4	EMPOLI
46	40044/2025	22/05/2025	LEPORATTI MICHELE	4	EMPOLI
47	40050/2025	22/05/2025	VETTORI ALESSADRO	4	MONTELUPO F.
48	40405/2025	22/05/2025	INNOCENTI MASSIMILIANO	4	MONTELUPO F.
49	40405/2025	22/05/2025	CAVERNI DONATELLA	4	MONTELUPO F.
50	40754/2025	22/05/2025	GUARINO FILOMENA	4	EMPOLI
51	55461/2025	17/07/2025	U.O.C. AMBIENTE	4	EMPOLI

2.1 Osservazioni e controdeduzioni

Osservazioni 1-3; 5-10; 12-19;21;23-24; 28-38; 40-50	
Richiedenti	Individuazione
CALUGI SIMONA TORNABENE ALBERTO D'ARPINO IVAN PALMIERI VERONICA PALMIERI TERESA BRUSCOLI SANDRA BRUSCOLI LORELLA BERTI FABIO MARGHERI SARA CAGGIANO CRISTIAN CAGGIANO PIETRO CAGGIANO ALESSIA CARLI GRAZIANO GIACHETTI ALESSANDRO INNOCENTI DANIELA CAGGIANO EMANUELE INFANTE ALESSANDRA INNOCENTI FABIO PAPUCCI ENZO FERRONI SERGIO CASARIN PAOLA EVANGELISTA GIULIA BELLUCCI PAOLO LEPORATTI FRANCESCO BRUSCOLI LORELLA VERRINI MONICA PAPUCCI CLAUDIA VETTORI PAMELA PETROLINI URSULA DE ROSA GRAZIELLA INNOCENTI CINZIA PINZAGLIA ROSA CASARIN AVELLINO DECIMO GIORDANO ANTONIA GIUNTI SARA ORTOLANI SARA ROSSI IOLE SALAMONE DANIELE LEPORATTI MICHELE VETTORI ALESSADRO INNOCENTI MASSIMILIANO CAVERNI DONATELLA GUARINO FILOMENA	Rotatoria di via Viaccia Sito n. 4 Fg. 20 part. 176

Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Le osservazioni presentate in merito al sito 4 di via Viaccia, dai cittadini in elenco, attengono al mancato rispetto: ▪ del principio di precauzione, sancito dalla normativa nazionale; ▪ dell'art. 9 della Costituzione che tutela l'ambiente e il paesaggio, beni fondamentali di interesse collettivo. Si chiede che l'interesse pubblico non sia subordinato a mere logiche finanziarie o di profitto (specialmente quando sussistono incertezze scientifiche sugli effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute e sull'ambiente)	Le osservazioni presentate risultano molto generiche e non pertinenti al sito in questione. Non sono esplicitati i motivi secondo cui il principio di precauzione non sarebbe stato rispettato; nell'elaborazione del programma comunale di telefonia è stato messo in campo il criterio della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione, come da competenze assegnate ai Comuni dalla Legge Quadro n. 36/01 e ss. ii e mm. L'interesse pubblico è tutelato dall'Amministrazione comunale mediante l'approvazione del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile.
Proposta Ufficio: non pertinente	

Osservazione 11	
Richiedenti	Individuazione
ILIAD	Sito parcheggio Via Buoizzi
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
All'interno del Piano, l'area individuata per assolvere agli obiettivi di copertura dell'area di ricerca Iliad ID.16 (indicata nel Piano Territoriale del comune con ID n.9) è ubicata in posizione non idonea allo sviluppo della rete Iliad sul territorio in quanto: - risulta essere significativamente distante dall'area di ricerca definita da Iliad all'interno del proprio Piano di Sviluppo; - non è in linea con quanto definito dal tavolo tecnico di concertazione con l'Amministrazione, tenutosi in data 20 dicembre 2023; - non consente la corretta distribuzione sul territorio degli impianti Iliad, impedendo di fatto la razionalizzazione della rete del gestore; - crea pregiudizio rispetto alle coperture già in esercizio degli altri operatori. Chiede all'Amministrazione di rivalutare il sito rappresentato dal parcheggio lungo Via Buoizzi, nei pressi dell'incrocio con Via Arnolfo di Cambio, ove è attualmente già presente un'altra struttura che ospita altri gestori.	La localizzazione del sito rientra nell'area di ricerca presentata da Iliad nel proprio Piano di Sviluppo. La decisione sulla localizzazione del sito è stata presa dall'Amministrazione Comunale attualmente in carica e prescinde dalle scelte della precedente amministrazione, con cui si era tenuto l'incontro, citato da Iliad, nel mese di dicembre 2023.
Proposta Ufficio: non accolta	

Osservazione 4	
Richiedenti	Individuazione
▪ CALCAGNO MARIA ▪ BELLUCCI ROSSANO	Campo sportivo Pozzale Sito n. 11 Id. catastali: Fg. 37 p.lla 104-1023
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
L'osservazione presentata dalla Sig.ra Calcagno Maria attiene al mancato rispetto: ▪ del principio di precauzione, sancito dalla normativa nazionale; ▪ dell'art. 9 della Costituzione che tutela l'ambiente e il paesaggio, beni fondamentali di interesse collettivo. Chiede che l'interesse pubblico non sia subordinato a mere logiche finanziarie o di profitto (specialmente quando sussistono incertezze scientifiche sugli effetti delle emissioni elettromagnetiche sulla salute e sull'ambiente)	Le osservazioni sono generiche e non pertinenti. Non sono esplicitati i motivi secondo cui il principio di precauzione non sarebbe stato rispettato; nell'elaborazione del programma comunale di telefonia è stato messo in campo il criterio della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione come da competenze assegnate ai Comuni dalla Legge Quadro n. 36/01 e ss. ii e mm. L'interesse pubblico è tutelato dall'Amministrazione comunale mediante l'approvazione del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile.
Proposta Ufficio: non pertinente	

Osservazione 20	
Richiedente	Individuazione
BELLUCCI ROSSANO	Campo sportivo Pozzale Sito n. 11 Id. catastali: Fg. 37 p.lla 104-1023
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Il Sig. Rossano Bellucci chiede che sia individuato un sito più distante dalle abitazioni, rispetto a quello attuale, preoccupato dell'impatto che le onde elettromagnetiche degli impianti possono avere sulla salute umana, non esistendo studi certi in merito, come appreso dalla partecipazione all'iniziativa organizzata dal Comune a novembre 2024 e in particolare dalla relazione della dott. ssa Fiorella Belpoggi dell'Istituto Ramazzini di Bologna.	Gli impianti di telefonia sono stati ampiamente dichiarati compatibili con qualunque destinazione d'uso del territorio; in particolare il criterio della distanza non è un parametro direttamente connesso al concetto di riduzione dei livelli di esposizione, viste le caratteristiche emissive del tipo di antenne utilizzate per queste tecnologie. Ogni localizzazione ipotizzata è stata valutata con apposite simulazioni preventive volte a verificare i potenziali livelli di esposizione elettromagnetica sulla popolazione.
Proposta Ufficio: non accolta	

Osservazione 22	
Richiedenti	Individuazione
MARIA PIA MAGNANI	Magazzini Comunali Sito n. 9 Id. catastali: Fg 14 Plla 105 e particelle limitrofe
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Esprime contrarietà all'installazione di un nuovo impianto radio base presso "Area Magazzini Comunali" situato di fronte alla sua abitazione, in via Bonistallo n. 63, per i seguenti motivi: 1. presenza di più impianti nello stesso perimetro urbano. Nell'area considerata vi sono altri due impianti nel raggio di circa 50 metri. Solleva dubbi sull'equità nella distribuzione territoriale degli impianti radio base in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, (art. 97 della Costituzione); 2. principio di precauzione e tutela della salute La presenza ravvicinata di tre impianti radio-base in una zona densamente abitata implica una esposizione continuativa che non può essere considerata priva di effetti cumulativi sulla salute umana, sebbene nei limiti di legge. Si richiama l'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che impone alle pubbliche autorità di adottare misure preventive in presenza di rischi potenziali per la salute o l'ambiente, anche in mancanza di certezze scientifiche assolute; 3. disparità di trattamento tra cittadini. Alcune aree residenziali di Empoli risultano escluse dall'installazione di infrastrutture per SRB, mentre altre – come la zona di via Bonistallo – vengono scelte con preoccupante frequenza, andando incontro alla violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. 4. Chiede che venga rivista la collocazione dell'impianto Numero 9, tenendo conto del carico preesistente, della densità abitativa e della necessità di tutelare la salute dei cittadini, prediligendo soluzioni alternative, come il posizionamento in aree non residenziali, industriali o comunque distanti dalle abitazioni.	1. La coesistenza di impianti in una determinata area dipende dai livelli di impatto elettromagnetico determinati nell'area circostante. Questi livelli sono stati stimati in forma preventiva includendo anche il potenziale inserimento del nuovo impianto, non riscontrando valori di emissioni superiori ai limiti stabiliti per legge e neanche tali da poter determinare casi di criticità. 2. In parte la risposta è contenuta nella controdeduzione al punto 1. Sull'incidenza sulla salute il Comune non può, per legge, imporre valori limite inferiori a quelli stabiliti dallo Stato (legge n. 120/2020) 3. La pianificazione delle reti prevede dei punti di accesso che determinano areali di copertura. L'individuazione degli areali, per legge, spetta agli operatori, e al Comune è consentito indicare, ove possibile, siti preferenziali alternativi, di pari valore tecnico; se il Comune rinuncia a questa prerogativa, l'operatore è legittimato a individuare autonomamente la localizzazione che predilige. Nell'attività svolta dal Comune, i siti valutati vengono preliminarmente comparati con altre soluzioni possibili e viene scelto quello che determina il minimo livello di emissione sui recettori sensibili, in applicazione del criterio della minimizzazione. 4. La localizzazione proposta deve rientrare nell'area di ricerca del gestore.

Proposta Ufficio: non accolta (non accolti punto 1, 2 , 3 e 4)

Osservazione 26	
Richiedenti	Individuazione
TIZIANA VIGNI	Nessun sito
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
Si contesta la legittimità dell'approvazione del Piano di telefonia da parte della Giunta Comunale, sostenendo che la competenza spetti al Consiglio Comunale, in quanto organo rappresentativo dell'intera cittadinanza. Tale piano comporta modifiche territoriali rilevanti e potenziali rischi per la salute pubblica, legati all'esposizione elettromagnetica. E' richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, che ha dichiarato incostituzionale un decreto per violazione dei principi di legalità e sussidiarietà: qualsiasi alterazione urbanistica deve avvenire attraverso strumenti regolamentari comunali. Il provvedimento in questione sarebbe quindi privo di fondamento giuridico, mentre tali decisioni devono seguire iter regolamentari e coinvolgere l'intera rappresentanza cittadina. La normativa nazionale assegna ai Comuni il compito di individuare solo i siti sensibili, non di pianificare gli impianti. I Comuni, privi di mezzi e competenze specifiche, non possono eseguire valutazioni accurate dell'impatto elettromagnetico, che richiedono modellistica avanzata e software ray-tracing. La redazione del piano è spesso affidata a soggetti senza adeguata qualificazione: ciò compromette le garanzie istruttorie previste per ogni singolo impianto, riducendo il diritto alla difesa dei cittadini. L'aumento dei limiti di esposizione (da 6 a 15 V/m) previsto dalla Legge 214/2023 aggrava ulteriormente la necessità di tutela.	E' il consiglio comunale che delibera gli aggiornamenti al Regolamento, come peraltro previsto nello schema di regolamento (art. 6 comma 10). In questo caso è prevista un'approvazione in via preliminare in Giunta Comunale. Non è incongruo che il cosiddetto "piano" sia un allegato del regolamento: l'orientamento giurisprudenziale richiama sempre una adeguata istruttoria tecnica a supporto della scelta delle soluzioni localizzative alternative, a complemento dello strumento regolamentare. Il Comune ha affidato un apposito incarico a professionisti tecnici del settore a disposizione dell'Ente con competenze e software di analisi conformi alle normative tecniche.
Proposta Ufficio: non accolta	

Osservazione 39	
Richiedenti	Individuazione
FRANCESCO MUGNAI	Serravalle Via del Fornello Sito n. 1 Id. catastali: Fg 3 P.IIIa 704 e particelle limitrofe
Sintesi dell'osservazione	Proposta di controdeduzione
1. Il sito 1, inizialmente previsto in via Bertolaccini, a seguito delle richieste dei cittadini, è stato ipotizzato in via del Fornello, vicino all'impianto di sollevamento di Acque. Tuttavia, il sito originario aveva già ottenuto l'autorizzazione SUAP, inclusi rilievi e parere favorevole di ARPAT. Pertanto, rimanere nell'area del parcheggio di Via Bertolaccini sarebbe stata la soluzione più logica ed efficiente; 2. La nuova posizione dell'antenna non rispetta criteri di equidistanza dalle abitazioni, risultando più vicina a quelle di via del Fornello. Esiste un'alternativa a nord-ovest, verso La Tinaia, che garantisce una maggiore distanza dalle case (da 130 a 240 metri), per quanto non si disponga di una valutazione circa l'impatto elettromagnetico sulle abitazioni vicine; 3. Il nuovo sito interferisce con la collina dei cipressi, diventata un simbolo paesaggistico e luogo di attività per la comunità; 4. Le frequenze utilizzate per le trasmissioni 4G, 5G e per il venturo 6G, fanno sì che i campi elettromagnetici emessi risentano degli ostacoli nel loro percorso, al crescere della frequenza. Nel caso dell'impianto fosse posizionato, secondo la tavola di progetto, nelle immediate vicinanze della collina dei cipressi, la vegetazione potrebbe interferire con il segnale, obbligando a soluzioni invasive come il taglio degli alberi. 5 Le antenne 5G direzionano i segnali in base alla domanda degli utenti, concentrando l'intensità in quel punto. Durante gli eventi allo Stadio Castellani, l'emissione elettromagnetica aumenterebbe significativamente, coinvolgendo almeno 26 abitazioni. 6. La posizione alternativaⁱ proposta mostra i seguenti vantaggi: le abitazioni coinvolte	1. E' una scelta dell'Amministrazione per allontanarsi dall'area residenziale. 2. Le condizioni di equi distanza non sono elemento di garanzia del processo di valutazione dei siti: non è direttamente proporzionale alla valutazione dei campi elettromagnetici in ottica di minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico. La localizzazione individuata è stata opportunamente analizzata in termini di emissioni sulle abitazioni. 3. Si tratta di considerazioni del proponente non supportate da valutazioni tecniche. 4. Si tratta di considerazioni non supportate da considerazioni tecniche relative alle caratteristiche dei segnali a radio frequenza. 5. Si tratta di considerazioni del proponente non supportate da valutazioni tecniche. 6. Si tratta di considerazioni del proponente non supportate da valutazioni tecniche. Dal punto di vista dell'impatto elettromagnetico le due localizzazioni si equivalgono e pertanto si propone di mantenere la proposta attuale per il sito 1, evitando di spostarsi troppo all'interno del Parco di Serravalle, al fine di preservare le funzioni paesaggistiche e ricreative dell'area verde e favorire una maggiore compatibilità con il contesto urbano circostante.

sarebbero soltanto 4, a oltre 800 metri; eviterebbe ostacoli arborei migliorando la qualità del segnale; risponderebbe meglio alle esigenze dei cittadini.

Proposta Ufficio: non accolta (non accolti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

ⁱ Proposta alternativa del Sig. Francesco Mugnai per il sito n. 1



Osservazione 51	
Richiedente	Individuazione
U.O.C. Ambiente	Rotatoria di via Viaccia Sito n. 4 Fg. 20 part. 176
Sintesi dell'osservazione	
In considerazione dell'art. 7 comma 3* del Regolamento Comunale per l'Installazione di Impianti di Telecomunicazioni, vista la L.R. T. n. 49/2011 (modificata dalla L.R. n. 11/2024), art. 9, comma 4, lett. b), relativamente alla distanza tra comuni contermini entro cui non è necessaria la consultazione tra comuni, sentiti i Servizi Urbanistica e Patrimonio, si propone di prevedere un sito alternativo posto a distanza maggiore di 300 metri dal confine con il comune di Montelupo: si tratta di un terreno di proprietà comunale indentificato al catasto con Foglio. 20; part.Ile 198 e 199. * Art. 7 comma 3 Regolamento: <i>Per gli impianti posti a meno di trecento metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermino.</i>	